

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 475

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUFFINI, MARTINI MARIA ELETTA, TANTALO, CARRA, MAZZARRINO,
CERUTI, CICCARDINI, SPITELLA, DEGAN, de MEO, FABBRI, SGARLATA,
ALESSI**

Presentata il 9 ottobre 1968

Nuova disciplina in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni e contrari al buon costume

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 529 del codice penale definisce come osceni gli atti e gli oggetti che offendono il pudore secondo il comune sentimento.

L'ambigua definizione legislativa ha fatto sì che in sede giurisprudenziale, nella valutazione circa l'esistenza o meno del requisito dell'oscenità, ha finito col prevalere di fatto, anche non ostante divergenti affermazioni formali, un criterio che possiamo definire storico-statistico o sociologico e che certo non è tale da tutelare il valore etico e sociale che la norma di legge intendeva proteggere.

In sostanza il « sentimento comune », che costituisce il criterio penalmente discriminante circa la sussistenza o meno dell'oscenità, non è stato inteso come criterio di valore, ma come sentimento « comune alla maggioranza delle persone ».

In tal senso si è ormai andata orientando parte della nostra giurisprudenza, per cui appare quanto mai necessaria una modifica legislativa che riconosca che il sentimento del pudore, che la legge deve tutelare, è sganciato da ogni valutazione di fatto per assurgere a una valutazione di valore, che riconosca nel « pudore » una realtà metagiuridica, quale è, e un dato oggettivo che preesiste alla situazione storica.

Altrimenti si resterebbe schiavi di una valutazione relativistica e di una spirale paurosa, togliendo ogni funzione preventiva in

un campo così delicato, e finendo col consacrare come atti non contrari al pudore azioni ed atteggiamenti che indubbiamente lo sono, ma che corrispondono alla decadenza del costume morale di un popolo, o confondendo come acquisiti da tale costume corrotto certi comportamenti che, anziché essere approvati, sono in ipotesi dalla maggioranza dei cittadini semplicemente tollerati o coperti da disinteresse.

In una democrazia di contenuti, qual'è quella che si vuole costruire in Italia, occorre risalire e riscoprire i criteri di valore che devono sottintendere alla nostra legislazione.

Vero è che il sentimento comune di cui all'articolo 529 del codice penale andrebbe forse più correttamente interpretato come sentimento universale, normale, ordinario, conforme a natura; ma l'esperienza ci ammonisce che l'aggettivo « comune » viene sempre più sottratto — in linea di fatto quanto meno — ad ogni valutazione obiettiva.

Il criterio della « decenza » non è più rapportato al significato letterale per cui ciò che *decet* è ciò che conviene: esso è rapportato invece solo a ciò che per lo più si ritiene si voglia fare, qualunque ne sia il contenuto sul piano morale oggettivo.

Il circolo vizioso e degradante che ne deriva è di tutta evidenza. Le pubblicazioni e gli spettacoli immorali abbassano il livello morale di un popolo; tale livello decaduto di-

venta il metro di un giudizio morale che sancisce la liceità di tali spettacoli e di tali pubblicazioni, e così via.

Non si tratta di problema che deve stare a cuore ai cittadini solo in relazione a una loro fede religiosa. Noi sappiamo che le crisi delle civiltà si sono sempre manifestate con sintomi di decadenza dei valori morali; noi sappiamo ad esempio come siano precise, puntuali e rigide le legislazioni dei Paesi socialisti dell'Est europeo in materia; noi abbiamo visto come anche in Italia molte voci «laiche» si siano levate protestando contro il dilagare della pornografia che offende il nostro senso morale e che mina il costume del nostro popolo.

Non si tratta di creare o tutelare le inibizioni sessuali, ma di riconoscere la validità etica e sociale di un freno contro il disordine e le deviazioni del sesso.

Il problema appare più delicato ed urgente se lo si riferisce agli spettacoli cinematografici che spesso diventano veicoli di mal costume, anche con l'aiuto finanziario dello Stato.

Le norme sulla censura si sono mostrate inadeguate, inutili, fonte di incertezze e di confusioni, e spesso servono solo a precostituire uno stato di buona fede per i produttori e a generare una disparità di trattamento e di valutazione tra gli organi amministrativi e quelli giudiziari dello Stato che certo non giova alla certezza del diritto.

A norma poi del secondo comma dell'articolo 529 del codice penale non può mai incappare nei rigori della legge penale, anche se oscena, l'opera d'arte o di scienza. L'esimente ha una sua evidente giustificazione, che traspare dall'esame dell'intero comma, là dove leggesi che essa non si applica quando, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Questa norma, che va salvaguardata nella sostanza, nell'ovvia interpretazione giurisprudenziale ha fatto sì che il principale veicolo della pornografia, e cioè gli spettacoli cinematografici, non possano mai usufruire dell'esimente di cui si tratta, non tanto per la maggior difficoltà di individuazione dell'esistenza del requisito estetico, ma perché ci si trova di fronte a finalità prevalentemente commerciali, e perché, per loro natura, i film vengono offerti non ad una *élite* di cultori di arte o di scienza, ma alla massa indistinta dei cittadini, per di più sollecitati da forme di propaganda e di pubblicità che mirano ad indurli a partecipare agli spettacoli

non certo per amore dell'arte o della scienza. Di fatto mai è avvenuto che si sia prosciolto un produttore cinematografico, imputato del reato previsto dall'articolo 528 del codice penale, in virtù dell'esimente di cui si tratta.

Nulla quindi in proposito va modificato, avendo la norma attuale raggiunto, sotto questo profilo, il suo scopo, tranne la limitazione dell'età dello spettatore.

Certo il particolare riguardo concernente i minori degli anni diciotto è giustificato dalla loro particolare sensibilità e dalle esigenze della loro tutela morale in rapporto alla loro non completa maturità, e comunque giustifica un aggravamento di pena, ma va osservato che il commercio dell'opera oscena, sia pure artistica o di contenuto scientifico, se fatto per motivi attinenti solo all'oscenità, o comunque indipendenti dal fatto estetico od artistico, integra un comportamento socialmente censurabile indipendentemente dall'età del destinatario.

Da queste considerazioni, e nell'intento di tutelare il costume morale del nostro popolo è sorta l'esigenza che ha portato alla formulazione, in questa proposta di legge, di una modifica all'articolo 529 del codice penale.

Al posto dell'equivoco «sentimento comune» si è pensato di sostituire, come criterio obiettivo di valutazione, il «sentimento del buon padre di famiglia»: un criterio cioè che non possa restare invischiato nelle sabbie mobili di un più o meno esatto giudizio storico-statistico.

Non appare dubbio che il buon padre di famiglia, anche indipendentemente dal costume di un popolo e dalle sue stesse personali convinzioni, non potrà mai consentire che i suoi figli siano praticamente oggetto di una azione deplorabile di corruzione, seduzione ed eccitazione sessuale che certo non giova alla loro responsabilizzazione e maturazione consapevole in un campo tanto delicato.

La legislazione civilistica sia pure di un piano diverso, è più volte ricorsa, anche nel nostro codice, alla figura del «buon padre di famiglia», e tale definizione, ormai passata al vaglio della giurisprudenza, è quanto mai concreta ed ha portato a risultati ottimi in sede di applicazione amministrativa o giudiziaria.

Né è a dirsi che trattasi di definizione propria solo del diritto civile perché, a parte che di per sé non può esistere un muro insuperabile tra legge civile o legge penale, è noto che anche nel campo penale la figura astratta dell'«uomo medio» ha trovato il suo ingresso, come ad esempio nell'esame, sotto il pro-

filo della prevedibilità dell'evento, circa la sussistenza o meno della colpa.

Per quanto concerne l'esimente dell'opera di arte o di scienza, come si è detto, si è pensato di limitarne la portata, senza cioè la previsione dell'età del destinatario dell'opera oscena.

La previsione del minore degli anni 18, in questa proposta, rimane invece come ipotesi che concretizza un'aggravante, essendo di tutta evidenza la maggior pericolosità sociale di un atto diretto a un minore o a un pubblico indifferenziato di cui facciano o possano far parte minori di tale età.

Le considerazioni fatte ci inducono a proporre poi, nell'articolo 1, salva una formulazione tecnico-giuridica più precisa, la soppressione di tutte le norme vigenti in materia di censura cinematografica ad eccezione di quelle che prescrivono i limiti di età per l'accesso a pubblici spettacoli: ciò riporterà ordine nel settore, eviterà confusioni, salvaguarderà meglio la certezza del diritto, e, soprattutto, servirà a meglio responsabilizzare la nostra produzione che saprà di avere ogni libertà senza pastoie burocratiche o amministrative e senza preventivi controlli, ma sarà altresì maggiormente consapevole delle conseguenze penali cui andrà incontro ove violasse i valori del pudore e della moralità.

Per quanto concerne poi in particolare gli spettacoli cinematografici, non sfuggendo a nessuno la loro maggior pericolosità sociale sia per la forza suggestiva del mezzo usato, sia per la vastità dei soggetti cui sono indirizzati, non è parso dubbio che essi debbano essere previsti come ipotesi di aggravante del reato di cui si discute.

Infine si è ritenuto di equiparare, ai fini della legge penale, alle pubblicazioni e gli spettacoli osceni, le pubblicazioni e gli spettacoli contrari al buon costume; tale riferimento viene fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, e nella considerazione della portata più ampia, rispetto al pudore, del concetto di buon costume: si pensi ad esempio all'esaltazione del delitto, della violenza e così via.

Con l'articolo 4 della presente proposta si mira poi a modificare la competenza territoriale in relazione alle violazioni dell'articolo 528 del codice penale.

È noto che attualmente la competenza territoriale a conoscere dei reati di cui all'articolo 528 del codice penale si determina in base al luogo in cui il reato fu consumato, e che tale luogo si identifica col comune in cui la pubblicazione è edita o in cui lo spettacolo è stato per la prima volta programmato.

Ciò determina una serie di inconvenienti che ci inducono a proporre una giurisdizione territoriale unica per la conoscenza delle violazioni all'articolo 528 del codice penale compiute mediante pubblicazioni e spettacoli.

È infatti noto che la magistratura non adotta criteri univoci ed equivalenti e ciò, oltre a creare confusione e a turbare il bene costituito dalla certezza del diritto, finisce col rendere possibile da parte dell'agente la scelta del giudice che dovrà iniziare o meno l'azione penale e di quello che dovrà poi in ipotesi istruire o giudicare: scelta che ovviamente verrà effettuata in base all'indirizzo e ai precedenti di questo o quel foro.

Ma vi è di più: oggi, a differenza di ieri, le riviste, i rotocalchi, le programmazioni cinematografiche costituiscono in linea di fatto un fenomeno nazionale, per cui appare una mera finzione l'identificazione del luogo ove il reato sarebbe stato commesso per la prima volta.

Anche questo è un motivo che ci induce a proporre l'unica giurisdizione, che avrà altresì il vantaggio di creare una più chiara e precisa determinazione di ciò che è lecito e di ciò che non lo è, e di maggiormente responsabilizzare e specializzare la nostra magistratura in materia.

Per questi motivi confidiamo nell'accoglimento della presente proposta di legge che mira a meglio tutelare un patrimonio morale che non è proprio di questa o quella parte politica, ma appartiene a tutti i cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono soppresse tutte le disposizioni in materia di censura preventiva sulla programmazione degli spettacoli teatrali e cinematografici, ad eccezione delle norme relative ai limiti di età per l'accesso ai locali di programmazione.

ART. 2.

La rubrica dell'articolo 528 del codice penale è sostituita dalla seguente: « Pubblicazioni e spettacoli osceni e contrari al buon costume ».

Al paragrafo 2 del penultimo comma dell'articolo 528 del codice penale sono soppresse le parole « o cinematografici ».

L'ultimo comma dell'articolo 528 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« La pena è aumentata nei confronti di chi:

1) commette il fatto a mezzo di spettacoli cinematografici;

2) commette il fatto nei confronti di minori degli anni diciotto.

Alle stesse pene previste dal presente articolo soggiace chiunque, con le modalità previste, offende comunque il buon costume anche indipendentemente dalla presenza del requisito dell'oscenità ».

ART. 3.

L'articolo 529 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che offendano il pudore secondo il sentimento del buon padre di famiglia.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza che sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata al pubblico per motivi di studio ».

ART. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« La cognizione dei delitti di cui all'articolo 528 del codice penale che siano stati commessi a mezzo stampa o attraverso pubblici spettacoli teatrali o cinematografici è attribuita al foro di Roma.

Si procede a giudizio direttissimo ».